



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO "S.GIOVANNI BOSCO-A.MANZONI"

Via Montessori s.n.c. - 70020 Toritto (Ba)

tel. 080601506 – 0803804273 - C.F. 93423090724 – C.M. BAIC87700R

e-mail: baic87700r@istruzione.it – sito web: www.comprensivotoritto.edu.it pec: baic87700r@pec.istruzione.it –

Codice Univoco Ufficio: UFGDFK

AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
p.c. AL D.S.G.A.
SEDE

OGGETTO: Nota Miur 467 del 18/02/2018, relativa a Indicazioni operative ulteriori in merito alle DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE del Testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119.

Come è noto, l'art. 1 c.1 del D.L. n. 73/2017, convertito in L. 119/2017, dispone che "al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, sono obbligatorie e gratuite, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; [...] a) anti- morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella".

Ai sensi dell' art. 3-bis del suddetto testo legislativo (**Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019**), a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, **entro il 10 marzo**, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, **entro il 10 giugno**, gli elenchi di cui sopra, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente.

Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi di cui sopra, i dirigenti delle istituzioni scolastiche invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, **entro il 10 luglio**, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie **trasmettono la documentazione** pervenuta, **ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che**, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, **provvede agli adempimenti di competenza**, ossia dapprima la convocazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione e, eventualmente, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro cinquecento.

Non incorrono nella sanzione i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età.

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione.

Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

La Nota Miur 467 del 27 febbraio 2018 ha precisato, infine, che il rispetto degli adempimenti vaccinali è accertato secondo una delle modalità di seguito illustrate:

1) Invio dei dati tramite Posta elettronica certificata: a) il Dirigente scolastico invia all'Azienda sanitaria locale l'elenco degli scritti in un formato elaborabile; b) l'Azienda sanitaria locale restituisce l'elenco se del caso con l'aggiunta di una delle seguenti diciture: "non in regola con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento", "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione";

2) Invio dei dati tramite funzionalità web: 1) i dirigenti scolastici provvedono all'*upload* dell'elenco in un formato elaborabile; 2) successivamente i dirigenti scolastici effettuano il *download* del file completato dalla Azienda sanitaria locale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Saverio Di Liso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993